





# Diritto ecclesiastico. Considerazioni

### Roberto Mazzola

Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e Sociali

#### **ABSTRACT**

L'articolo intende riflettere su alcuni nodi relativi alla funzione e alle trasformazioni concernenti il diritto ecclesiastico nell'ambito delle scienze giuridiche.

#### SOMMARIO

1. Attraverso gli occhi degli altri. Revisione e tradizione – 2. Cambio di paradigma: alle origini di un disagio – 3. Qualche ulteriore considerazione alla luce della Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium* e i possibili riflessi sul diritto ecclesiastico.

## 1. Attraverso gli occhi degli altri. Revisione e tradizione

L'articolo 80 del Titolo III del Codice della strada disciplina la revisione dei veicoli a motore. Ai sensi di quanto dispone il comma 2, spetta al Ministro regolare con decreto la materia prevedendo rigorosi controlli periodici al fine di garantire il benessere dell'ambiente e la sicurezza del traffico.

Se per i proprietari di autoveicoli la revisione è un obbligo, così non è per gli ecclesiasticisti rispetto al proprio settore scientifico disciplinare. Eppure, nonostante ciò, essi sembrano attratti dalle procedure di revisione, visto che con sempre più frequenza discutono se la materia insegnata soddisfi o non i requisiti necessari per circolare all'interno del traffico giuridico. Ci si interroga se la disciplina sia o non ancora attuale, ci si chiede quale spazio difendere all'interno dell'offerta formativa dei vari Corsi di laurea in Giurisprudenza, ma ciò che più caratterizza questa comunità scientifica è il ripetuto mettere in discussione la propria stessa denominazione. Non mi risulta che altri setto-

ri scientifici di area giuridica lo abbiano fatto o lo stiano facendo. I privatisti mi sembra siano tutti d'accordo sulla propria declaratoria, e nessuno pensa di mutare il nome del settore scientifico disciplinare. Dal Tarvisio fino a Ragusa il Syllabus registra una sola e unica denominazione, e la comunità dei privatisti, ad esempio, non ha mai pensato di procedere in ordine sparso utilizzando denominazioni alternative come: diritto privato delle persone, o diritto privato europeo, o diritto interculturale dei contratti. Per tutti il diritto privato è diritto privato. Perché, al contrario, gli ecclesiasticisti sentono la necessità di mettere in discussione il proprio nome? Perché negli ultimi anni, complice anche la più accentuata autonomia universitaria<sup>1</sup>, dentro il contenitore di Ius 11 si è accatastato un crescete numero di differenti denominazioni? Si va dal "diritto ecclesiastico europeo", al "diritto pubblico delle religioni" per giungere al più generale "diritto e religione", fino alla formula che più di ogni altra ha preso le distanze dalla tradizione, quella di "diritto interculturale". Perché questa ansia di cambiamento e di dissimulazione sconosciuta agli altri settori del comparto giuridico? Se è vero che qualcuno è legittimamente orgoglioso<sup>2</sup> di difendere la formula "diritto ecclesiastico", altri provano ormai disagio nell'utilizzarla e da tempo ne auspicano l'abbandono<sup>3</sup>, io sono uno tra questi. Perché? Forse perché la si ritiene ormai anacronistica e non più rispondente ai mutamenti sociali? Oppure perché la si considera il riflesso di un passato che non esiste più, inadeguata a un *milieu* ormai fortemente secolarizzato?

Questo arrovellarsi sul destino del diritto ecclesiastico ha indubbiamente delle specifiche ragioni riconducibili, in parte alle origini della disciplina

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G.B. Varnier, L'insegnamento delle scienze ecclesiasticistiche tra mali antichi e mali nuovi: un confronto ma senza scontri, in Aa.Vv., Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2017, p. 4 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. CAVANA, Il dialogo tra diritto costituzionale e diritto ecclesiastico. Annotazioni sparse, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5/a/ 2023, pp. 97, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> «Resto convinto» scrive S. Ferrari, Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2017, p. 2 «che, se avessimo coraggiosamente spostato il baricentro (e anche la denominazione) della disciplina dal diritto ecclesiastico al rapporto tra diritti e religioni, avremmo potuto giocare un ruolo più centrale nel fornire risposte alle trasformazioni sociali e culturali in atto in Italia e nel mondo».

e, per altro verso, al condizionamento delle dinamiche accademiche relative alle battaglie che in ciascun Ateneo avvengono per difendere spazi nell'offerta formativa e punti organico per le progressioni di carriera. In merito al primo profilo, a differenza delle discipline giuridiche espressione di esigenze strutturali e primordiali dell'ordinamento giuridico, come può essere diritto privato, il diritto ecclesiastico sorge e si sviluppa in ragione di una specifica contingenza storico-politica e di un clima culturale che affonda le sue radici, tanto nel Protestantesimo e Cattolicesimo liberali, fermi nel difendere un rigoroso separatismo<sup>4</sup>, quanto nel progressivo abbandono da parte del legislatore statuale «della concezione teocratica nella sua interpretazione cattolica del diritto»<sup>5</sup>. Se per la visione tomista del diritto sarebbe stata impensabile una regolamentazione statuale delle materie ecclesiasticistiche intese, nell'accezione data loro da Macrobio, come semplici norme di diritto canonico, la "Scuola del diritto naturale" prima, e successivamente la "Scuola storica del diritto" hanno consentito lo sviluppo di un diritto ecclesiastico nazionale sostituendo il modello monista con una concezione duale basata sulla distinzione fra diritto canonico e diritto ecclesiastico.

Sulla base di questi presupposti, ma soprattutto attraverso l'esperienza del diritto concordatario e pattizio, il diritto ecclesiastico si è consolidato<sup>6</sup> non senza conseguenze sul piano della percezione dall'esterno di tale disciplina. L'immagine proiettata, infatti, era e rimane, per una consistente parte della comunità scientifica di area giuridica, quella di un diritto un po' conservatore, inchiodato al problema dei rapporti tra Stato e confessioni religiose<sup>7</sup>, strenuo difensore, osserva Ventura, «dei privilegi concordatari, a scapito di non cattolici e non credenti – ma anche dei cattolici anti-concordatari – in sostanziale continuità con l'autoritarismo fascista, nemic(o) della democrazia e del plura-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> F. Ruffini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 313 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. DE Luca, Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica, Giuffrè, Milano, 1976.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ivi, p. 138. Si legga anche F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico. Edizione compatta, aggiornamento (a cura di) A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012<sup>4</sup>, p. 1., e in particolare A. Tira, *Il* diritto ecclesiastico italiano e le minoranze religiose negli anni del confessionismo, in il Diritto ecclesiastico, 3-4, 2002, p. 537.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. P. Floris, Diritto ecclesiastico e diritto costituzionale tra divisioni e integrazioni di percorso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5/a/ 2023, p. 28.



lismo, dello Stato e del progresso»<sup>8</sup>. Una narrazione, quest'ultima, che se da un lato ha indebolito in area pubblicistica la posizione del diritto ecclesiastico, per altro verso ha consentito a un settore scientifico come il diritto costituzionale di ergersi a paladino degli ideali di libertà, eguaglianza e riforma sociale: «di qui la semplicistica antitesi tra un diritto costituzionale moderno e progressivo e un diritto ecclesiastico arcaico e conservatore»<sup>9</sup>.

Per lungo tempo, e gli effetti ancora si fanno sentire, l'immagine del diritto ecclesiastico, e da questo punto di vista la comunità scientifica afferente a Ius 11 ha più di una responsabilità, è stata cristallizzata dentro questa cornice. Un fermo immagine compreso tra i busti di Siccardi e Gentiloni, tra i monumenti a Cavour e i cimeli di Porta Pia, tra la retorica dell'11 febbraio e quella di Villa Madama e delle prime intese. Il modello, caro a Santi Romano, depurato di tutte le implicazioni politiche e collocato su un piano teorico-dogmatico, alla fine è quello attraverso il quale la maggioranza della comunità dei giuristi ha finito per osservare e descrivere il diritto ecclesiastico<sup>10</sup>. La lettura istituzionale attraverso lo schema Emf (enti-matrimonio-fonti) è prevalsa rispetto alla costruzione di Ruffini basata sulla nozione di libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo. La stessa problematica della libertà religiosa veniva così letta nell'alveo «delle "autonomie" spettanti nei confronti dello Stato alle formazioni sociali organizzate»<sup>11</sup>. D'altronde, lo stesso assetto costituzionale ha finito con il favorire una simile lettura incastonandola, osserva Ricca, «dentro il filone di pensiero giuspositivistico più tecnicistico, segnato da pratiche d'analisi ossificate e culturalmente le più defettive»<sup>12</sup>. La controprova? Una parte dei costituzionalisti<sup>13</sup> hanno imputato agli ecclesiasticisti «di confondere tra libertà

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Ventura, Dal dualismo al pluralismo. Cinquant'anni di dialogo tra diritto costituzionale e diritto ecclesiastico (1972-2022), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.stato-echiese.it), 5/a/ 2023, p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Ventura, *op. cit.*, p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> S. FERRARI, Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e Riviste (1929-1979), Giuffrè, Milano, 1979, p. 122.

<sup>11</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. RICCA, Calligrafia giuridica, modernità e religioni. Tra passato e futuro degli studi su religione, culture e diritto, a margine di "Calumet", in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2017, p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. R. Bin, Libertà dalla religione, in I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, (a cura di) R. Bin e C. Pinelli, Giappichelli, Torino, 1996, p. 39 ss.

di coscienza e di culto»<sup>14</sup>, ma nel fare ciò non hanno tenuto conto del modello elaborato negli anni Settanta da De Luca, e prima ancora da Jemolo<sup>15</sup>. Né sembra abbiano preso sufficientemente in considerazione la letteratura in materia di obiezione di coscienza degli anni Novanta, quando si andava sviluppando all'interno della disciplina ecclesiasticista europea, attraverso i lavori di Bertolino<sup>16</sup> in Italia, e di Navarro Valls e Martinez Torron in Spagna<sup>17</sup>, un'interpretazione del diritto ecclesiastico molto lontana dai modelli giuspositivistici di cui si nutrivano i colleghi di altri settori giuridici.

# 2. Cambio di paradigma. Le origini di un disagio

La discrasia fra diritto ecclesiastico effettivo e diritto ecclesiastico percepito, tuttavia, ha cominciato ad assumere profili sempre più problematici nel momento in cui quella concezione di diritto ecclesiastico inchiodata a una certa storia e a certi schemi ha cominciato a non più corrispondere agli indirizzi e ai metodi elaborati dalla dottrina, ovvero, quando la scienza ecclesiasticistica italiana ha cominciato a seguire vie eccentriche e nuove rispetto al tradizionale schema Емғ. È andata così crescendo la divergenza fra contenuto e contenitore, e con essa, il disagio interno della comunità scientifica posta di fronte a un diritto ecclesiastico curioso da una parte di esplorare nuovi territori al di là dei confini dell'Емғ, ma al contempo timoroso di uscire dal proprio recinto tradizionale. Un diritto ecclesiastico convinto e orgoglioso di difendere la propria denominazione originaria in nome della tradizione e in difesa della memoria dei Maestri<sup>18</sup>, ma al contempo desideroso di cambiare nome per far conoscere all'esterno la profonda metamorfosi in corso.

Tutto vero? Esistono effettivamente una specificità e originalità ecclesiasticistiche sul piano epistemologico? Cambiare nome è solo un'operazione di im-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> P. Floris, Diritto ecclesiastico e diritto costituzionale, op. cit., p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr. S. Lariccia, Jemolo e il diritto ecclesiastico, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9, 2021, pp. 96, 97.

<sup>16</sup> R. BERTOLINO, L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione, Giappichelli, Torino, 1994, p. 9; S. Voli, Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica occidentale, Giappichelli, Torino, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> R. NAVARRO VALLS, J. MARTINEZ TORRON, Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato, Giappichelli, Torino, 1995.

<sup>18</sup> P. CAVANA, Il dialogo tra diritto costituzionale e diritto ecclesiastico. Annotazioni sparse, op. cit., p. 97.



magine, oppure tale cambiamento sottende un progetto culturale e scientifico?

Che negli ultimi decenni sia in atto una profonda trasformazione dell'area di ricerca di cui si sta discutendo è innegabile, basta scorrere gli indici-sommari delle principali riviste del settore per comprendere quante nuove voci e quali nuove frontiere della ricerca si sono aggiunte al modello EmF19. Più difficile è rispondere alla domanda se esista o meno una specificità epistemologica del diritto ecclesiastico che ne giustifichi la sua unicità. Per fare ciò è d'obbligo porsi un'ulteriore basilare domanda: gli altri settori del diritto hanno bisogno degli ecclesiasticisti? Ha ragione Consorti nell'evidenziare che non basta più riconoscerci reciprocamente la capacità di studiare e gestire certi problemi. Sono gli altri che devono capire di aver bisogno di noi. E perché questo accada dobbiamo dimostrare di saper dire cose utili, nuove, in grado di gestire i problemi che nascono dalla convivenza multiculturale»20. Ora, difficilmente questo potrà avvenire ricercando argomenti di nicchia o restando chiusi all'interno di quel diritto ecclesiastico percepito e descritto poc'anzi. Lì dentro le questioni più ricorrenti di cui si occupa la disciplina sembrano essere marginali rispetto ai nodi cruciali presenti nelle nostre democrazie. Se questi sono i presupposti, la morale della favola è che del «diritto ecclesiastico (...) potrebbe senz'altro farsi a meno senza gravi conseguenze per nessuno – tranne (ovviamente) che per gli ecclesiasticisti»<sup>21</sup>.

La questione è evidentemente delicata. A parte il fatto che è tutto da dimostrare che le tematiche ricorrenti di cui si occupa la disciplina ecclesiasticistica non siano cruciali, il vero snodo della questione è un altro e ha natura epistemologica. La domanda da porsi, cioè, non è tanto sapere se l'argomento trattato sia o non rilevante, ma «che cosa l'ecclesiasticista è in grado di offrire che non possa essere offerto ugualmente bene da un costituzionalista, o da un ammini-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> G. Casuscelli, "Una mattina mi son svegliato…e ho trovato l'invasor…": la fine del monopolio degli ecclesiasticisti, tra distrazioni, ansie e speranze, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2017, p. 12 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> P. Consorti, Libertà religiosa e convivenza interculturale. Il ruolo degli ecclesiasticisti, contributo presente solo nella versione digitale del volume: Democrazie e religioni. Libertà religiosa diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del Convegno Nazionale Adec, (a cura di) E. Camassa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 428.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> M. RICCA, Calligrafia giuridica, modernità e religioni, op. cit., p. 72.

strativista o da un filosofo del diritto?»<sup>22</sup>. Poco o niente, se si osserva il problema dal punto di vista tecnico-giuridico, soprattutto in riferimento al sistema delle fonti: questo anche perché, da una parte, la disciplina ecclesiasticistica si è ampiamente normalizzata adottando standard normativi di diritto comune o internazionale, dall'altra le fonti peculiari fondate sulla dinamica pattizia si sono indebolite a favore di una diversa tipologia di produzione regolamentare<sup>23</sup>. Dunque, sotto questo profilo, lo specialista di diritto ecclesiastico sembrerebbe non essere più indispensabile. È per questo motivo, osserva Ricca, che «dagli anni cinquanta in avanti, a eccezione di alcune incursioni sul tema delle fonti (...), sostanzialmente gli altri giuristi hanno cessato di interessarsi, se non per sporadiche incursioni, ai temi del diritto ecclesiastico. E quando lo hanno fatto, non hanno mancato di rivendicare alla propria disciplina o settore di appartenenza una competenza più o meno generale e attrezzata a occuparsi delle questioni prescelte come oggetto delle proprie indagini. (...) Da quel momento (...), il diritto ecclesiastico ha cessato di costituire, dal punto di vista culturale e teorico, un laboratorio per costruire soluzioni utilizzabili anche in altri campi dell'esperienza giuridica»<sup>24</sup>.

Molto diversa l'analisi se ci si rapporta all'oggetto della disciplina ecclesiasticistica: il fenomeno religioso, o meglio ancora, il fenomeno del "sacro", di cui la religione non ne è che una delle forme<sup>25</sup>. Qui risiede la vera differenza con le altre discipline giuridiche. Solo accettando questo punto di osservazione, evidenziava Belgiorno, diviene credibile la difesa della peculiarità epistemologica del diritto ecclesiastico attraverso il quale «si possono conoscere e tutelare i nuovi sistemi religiosi, culturali e sociali la cui complessità spesso sfugge al cultore del diritto pubblico, come al sociologo o allo storico»<sup>26</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> S. FERRARI, Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso, op. cit., p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr. P. Consorti, La bilateralità trasformata dagli infedeli Prospettive per un dialogo religioso istituzionale, in Quad. dir. pol.eccl., 1, 2023, p. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> M. RICCA, Calligrafia giuridica, op. cit., p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. G. Filoramo, Il disincanto del mondo e la sacralizzazione della natura, in A gos 1 Special issue Religion and Ecology, 2022, pp. 86-102.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> M. Gabriella Belgiorno De Stefano, *Il valore storico e internazionale del diritto ecclesiastico*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2017, p. 59.

L'ecclesiasticista sa muoversi e attraversare in entrambe le direzioni i sistemi del sacro e del secolare dialogando con entrambi. Il costituzionalista, infatti, «conosce le risposte che l'ordinamento giuridico statale può fornire, ma non conosce altrettanto bene i presupposti storici, teologici e giuridici delle richieste che provengono dalle comunità religiose: quindi talvolta s'inganna. Un ecclesiasticista che conosca anche il diritto canonico e il diritto delle altre religioni, è più difficile che cada in errori grossolani»<sup>27</sup>. La sua "cifra distintiva", evidenzia correttamente D'Angelo sta infatti nella continua «ricerca della composizione tra "ordini distinti" così come tra identità "altre"» <sup>28</sup> collocandolo «in una peculiare prospettiva di impegno accademico e civile, dalla quale non può svicolare»<sup>29</sup>.

# 3. Qualche ulteriore riflessione alla luce della Costituzione apostolica Veritatis Gaudium e i possibili riflessi sul diritto ecclesiastico

A distanza di quasi quarant'anni dalla Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*, promulgata da Giovanni Paolo II il 15 aprile 1979, Francesco ha voluto indicare nella *Veritatis Gaudium* (d'ora in poi *VG*) le direttrici lungo le quali rinnovare il sistema di insegnamento all'interno della rete di università ecclesiastiche. Sono ben consapevole del fatto che i settori scientifico disciplinari cui si rivolge il documento sono ben diversi dal diritto ecclesiastico e che il contesto accademico di riferimento non è quello delle università statali: tuttavia, alcune linee guida indicate nella Costituzione apostolica suggeriscono interessanti spunti di riflessione anche sul versante del diritto ecclesiastico.

Tra i tanti profili contenuti dal documento, la *VG* insiste sul fatto che il sapere teologico debba uscire dal cono d'ombra e partecipare, smarcandosi dal modello tridentino, alla *universitas studiorum* rivolgendosi non solo ai presbiteri, ma a tutti: laiche e laici<sup>30</sup>. Si tratta di un atteggiamento di apertura verso la comunità

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> S. Ferrari, *op.ult.cit.*, p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> G. D'ANGELO, L'utile "fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche". Prime riflessioni su diritto ecclesiastico e autonomia differenziata delle Regioni ordinarie, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 10, 2019, pp. 19, 20.

<sup>29</sup> Ihidem

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> M. Ronconi, Aprire le porte. Prendere sul serio la rivoluzione degli «studi ecclesiastici», in il Regno-att., 4, 2019, p. 90.

scientifica che anche la disciplina ecclesiasticistica dovrebbe continuare a perseguire con convinzione proponendo, senza titubanze e timidezze e in spirito di rigorosa laicità, differenti percorsi di lettura dei fenomeni socio-giuridici connessi alla dimensione del religioso, del sacro e dello spirituale<sup>31</sup>.

La lettura della VG suggerisce, però, anche altre considerazioni, tra queste, particolare rilevanza ha l'invito a porre al centro degli studi "ecclesiasticistici" la categoria del *kerygma* e del "mistero". Cosa suggerisce questo, sul piano più prosaico del diritto ecclesiastico? Intanto di recuperare nel ragionamento giuridico il dato sapienziale e profetico che sostanzia tanto l'esperienza del "sacro-religioso", quanto quella del c.d "sacro immanentizzato", in quanto sganciato dalla dimensione metafisica ma ben ancorato in quella spirituale. Un sacro che rimanda a quell'intimo di sé, a quel sentimento d'incantamento interiore<sup>32</sup> che richiama appunto «la dimensione del mistero e della trascendenza della vita individuale e collettiva, piuttosto che i dogmi, i riti, i comandamenti»<sup>33</sup>. Un diritto che si occupa di religioni dovrà quindi avere sempre chiaro che ciò che lo distingue epistemologicamente dalle altre discipline di area giuridica è il suo quotidiano confronto con tale dimensione e, al contempo, la presa di distanza da un concetto grossolano di Dio «pensato come un grande, immenso personaggio, che dal cielo, dal sopra delle nubi, dirige gli affari dell'universo»<sup>34</sup>. È piuttosto l'idea di giustizia e di equità; la titubanza e il dubbio; la ricerca faticosa e incerta di un equilibrio etico o ancora l'esercizio dell'epicheia, il vero marchio che dovrebbe contraddistinguere la disciplina giuridica che si occupa del rapporto con le religioni e con le molteplici forme del sacro. Un diritto che reclama, innanzitutto, un diverso approccio mentale all'oggetto da studiare, caratterizzato, non da un atteggiamento imperativo e razionale sicuro della capacità di controllo e di ordine, ma piuttosto da un pensiero giuridico che muove da un atteggiamento di dubbio e d'incertezza «su ciò che le forze cosmiche sopraindividuali, o dio, immensamente più grandi di te, ti permette-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cfr. M. Ricca, Calligrafia giuridica, modernità e religioni, op. cit., p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> L. Berzano, Spiritualità senza Dio? Mimesis, Milano, 2014, p. 53.

<sup>33</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. G. Rensi, Lettere spirituali, Adelphi, Milano, 1987, pp. 96-98. Si veda anche M. Buber, L'eclissi di Dio, Mondadori, Milano, 1990, p. 29. Si legga anche J. A. T. Robinson, Dio non è così, tr. it. Vallecchi Editore, Firenze, 1965.

ranno di compiere (...)»<sup>35</sup>. È un diritto, quello ecclesiastico, che dovrebbe saper guardare alla grandezza sacra del prossimo e alle passioni della coscienza sulla base della propria interna legge morale, «che sia una religione con dio o una religione senza dio, che sia un credo o un non-credo (...)», <sup>36</sup> e non soltanto lo studio del fenomeno religioso «ridotto a piccola amministrazione (...)»37. Ovviamente, non si mette in discussione il fatto che anche altre discipline giuridiche abbiano il diritto e la libertà di occuparsi di tutto ciò: il punto sta nel capire in che modo lo facciano, in quanto il fenomeno del sacro e del religioso suscitano problemi particolari di giudizio interpretativo e richiedono un metodo appropriato<sup>38</sup>, che presuppone la capacità di attingere a categorie epistemologiche fondate sul rapporto fra ordine e legge, fra immutabilità e necessità, fra un assoluto formale e un assoluto vivente<sup>39</sup>, al fine di trovare soluzioni alla complessa dialettica che tutto ciò sottende. Insomma, tra tutte le discipline che abitano lo spazio giuridico, il diritto ecclesiastico insieme a quello canonico e al diritto comparato delle religioni sono quelli più prossimi alle complicanze dello spirito e del sacro<sup>40</sup> e pertanto più attrezzati nel provare a risolvere in chiave giuridica il perenne incontro/scontro fra spirituale e temporale<sup>41</sup> sperimentando le possibilità di dialogo tra i due ordini<sup>42</sup>. Questo, a parer mio, è il punto che fa la differenza e consente al diritto ecclesiastico di fare il passo "ulteriore" che le altre discipline giuridiche non fanno, in parte per pregiudizio, in parte per mancanza di competenze.

La *VG*, tuttavia, insiste molto anche sul concetto di "dialogo" inteso, non come atteggiamento tattico, ma come autentica cultura dell'incontro. La suggestione ha riflessi anche sul versante giuridico. Forse si potrebbe ipotizzare,

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> G. Rensi, op. cit., p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> L. M. Guzzo, Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2017, p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> F. Tartaglia, *Le Provinciali di Blaise Pascal*, in *La religione del cuore*, Adelphi, Milano, 2008, p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> *Ivi*, p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ivi*, p. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ivi, p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> G.B. VARNIER, L'insegnamento delle scienze ecclesiasticistiche tra mali antichi e mali nuovi, op. cit., p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> P. Floris, Diritto ecclesiastico e diritto costituzionale tra divisioni e integrazioni di percorso pp. 35, 36.

infatti, che la cultura del confronto, che sta a base del meccanismo pattizio, così come delle varie forme di "accomodamento ragionevole", dovrebbe essere interpretata, non in chiave "tatticistica", ma come reale apertura alla diversità<sup>43</sup>. La mediazione, così come l'accomodamento ragionevole, non sono infatti solo delle procedure, ma dei veri e propri atteggiamenti mentali potenzialmente capaci, se si vuole e si sa utilizzarli, di favorire il dialogo, non solo fra differenti comunità ecclesiali, ma altresì fra differenti modelli etico-morali. Ovviamente, osserva Ricca, è difficile realizzare tutto ciò senza un'abilità consolidata alla traduzione «e una capacità di cogliere quel che sta fuori dalle norme per ricomporlo e metterlo così in comunicazione con l'universo di senso che le ha prodotte»<sup>44</sup>. Ma questa è una delle sfide del diritto ecclesiastico del futuro.

Un ultimo spunto di riflessione suggerito dalla lettura della Costituzione apostolica riguarda il richiamo al tema del governo delle diversità e dell'economia della complexio oppositorum. In tal senso la Costituzione apostolica sollecita l'ecclesiasticista a riflettere sul proprio ruolo, e ancora più, sullo statuto epistemologico della disciplina. Governare la polarità tensionale della realtà è proprio, o quanto meno dovrebbe esserlo, del diritto ecclesiastico. Gestire il rapporto tra particolare e universale; mediare tra l'uno e il multiplo; tra il semplice e il complesso è proprio della disciplina in esame. In tal senso gli ecclesiasticisti si trovano di fronte al compito, affatto semplice, «di tradurre la differenza derivante dalla fede (e delle convinzioni) entro il lessico dell'uguaglianza d'ispirazione illuministico-liberale»<sup>45</sup> dove, osserva D'Arienzo, e qui concludo, la stessa tutela della dimensione individuale finisce per presentare «connotazioni distinte dalla sintassi dei rapporti tra individuo e istituzione che caratterizzano i circuiti secolari, talvolta declinati in termini di dialettica oppositiva»<sup>46</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Cfr. S. Domianello, Il diritto ecclesiastico: un eterno incompreso a mal compreso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5/a/2023, p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> M. RICCA, Calligrafia giuridica, op. cit., p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> M. Ricca, op.ult.cit., p. 87. Si legga anche A. Fuccillo, Il riscatto delle scienze ecclesiasticistiche nella crisi del mercato del diritto? L'importanza del giurista interculturale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2017, p. 27 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> M. D'ARIENZO, Il dialogo tra ecclesiasticisti e costituzionalisti attraverso il prisma della libertà religiosa. Riflessioni conclusive, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www. statoechiese.it), 7, 2017, p. 78.